**Gli effetti nel tempo dell’interdittiva ed il potere di riesame[[1]](#footnote-1)**

La validità dell’informazione antimafia e il potere, ma forse sarebbe più corretto parlare, di dovere di riesame, costituiscono profili che si intersecano e si compenetrano nell’ambito di un istituto, quello delle informazioni antimafia interdittive, che si pone su uno stretto crinale tra contrapposti valori costituzionali, quello della libertà di impresa, da un lato, e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, e di concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, dall’altro, crinale reso ancora più scosceso dalla natura preventiva della misura che colpisce il rischio e non già l’infiltrazione della criminalità organizzata, attestandosi quindi su un soglia assai anticipata di tutela[[2]](#footnote-2).

Il tema della validità temporale delle informazioni interdittive assume un ruolo centrale quale punto di equilibrio tra anticipazione della difesa della legalità e libertà di iniziativa economica.

Tanto è vero questo che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 57 del 26 marzo 2020 salva l’istituto proprio in ragione del carattere provvisorio della misura[[3]](#footnote-3).

Ma su questo torneremo più avanti.

Come noto l’art. 86 comma 2 del D.lgs. 159/2011 dispone che l'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione.

A riguardo, ovvero sulla validità temporale dell’efficacia dell’informazione antimafia, si sono fronteggiati nel tempo due orientamenti.

Secondo l’orientamento prevalente e consolidato la limitazione temporale di efficacia dell’informativa antimafia deve essere riferita alle sole ipotesi di informativa di contenuto liberatorio (in cui sia attestata l’assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa), e non anche alle ipotesi in cui l’informativa dia atto di riscontri indicativi del pericolo di infiltrazioni malavitose, i quali ultimi conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma.

Questo orientamento maggioritario opera una scissione degli effetti delle informative tra quelle interdittive e quelle liberatorie (cioè afferma la tendenziale ultrattività dell’informativa antimafia interdittiva), e fa leva su una serie di argomenti [[4]](#footnote-4).

Il primo argomento è di carattere testuale e muove dal combinato disposto dell’art. 86, comma 2 e dell’art. 83, comma 1, D.lgs. n. 159/2011[[5]](#footnote-5) (disposizione che individua quali sono gli obblighi che ricadono in capo alle pubbliche amministrazioni quando si trovino a stipulare, autorizzare o approvare contratti pubblici).

È stato al riguardo sostenuto che questa previsione normativa priverebbe di significato un’interpretazione che affermi che il decorso del tempo comporta la perdita di efficacia dell’informativa interdittiva, atteso che le amministrazioni non potrebbero comunque procedere alla stipula, autorizzazione o approvazione di contratti in mancanza del rilascio di una nuova interdittiva.

Il secondo argomento è di carattere teleologico e si fonda sulla piena coerenza che sussiste fra la finalità preventiva e *lato sensu* anticipatoria che deve essere riconosciuta alle informative antimafia di contenuto liberatorio e l’efficacia temporale tendenzialmente illimitata che può e deve essere riconosciuta alle informative interdittive. Si tratta di una finalità che, mirando a perseguire scopi di preminente interesse pubblico (quali quelli legati al contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici), non tollererebbe in via di principio l’imposizione di vincoli temporali di sorta.

Questo argomento a mio parere si scontra con il dato testuale della norma (che diversamente perderebbe di significato) e rischia una cristallizzazione *in aeternum* della valutazione della Prefettura, scollegata da elementi fattuali di attualità (che, a mio avviso, costituisce la “salvezza” dell’istituto nella logica di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, pur nella prospettiva anticipatoria della difesa della legalità).

Il terzo è collegato al carattere di permanente significatività della rilevata sussistenza di fatti idonei a rivelare tentativi di infiltrazione malavitosa, fino al sopraggiungere di fatti positivi, che persuasivamente e fattivamente introducano elementi di inattendibilità della situazione rilevata in precedenza.

È stato al riguardo sostenuto che l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi, oltre che su fatti recenti, anche su fatti pregressi e più risalenti nel tempo, laddove gli elementi a tal fine raccolti dal Prefetto siano comunque sintomatici di un condizionamento attuale dell’attività d’impresa [[6]](#footnote-6).

L’orientamento minoritario sull’interpretazione dell’art. 86, comma 2, fondandosi sul mero dato letterale, ha sostenuto che tutte le informative antimafia (ivi comprese quelle interdittive) perdono efficacia decorso il termine annuale [[7]](#footnote-7).

Innanzi tutto, i fautori della tesi minoritaria affermano che l’orientamento maggioritario introduce - in contrasto ad un ben noto canone ermeneutico, effettuando un’operazione interpretativa complessa - elementi di discrimine non emergenti dal chiaro ed univoco significato letterale del testo normativo.

In secondo luogo viene evidenziato che in virtù del principio trasfuso nel brocardo *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*, ove il legislatore non ha operato una distinzione di questo tipo (come risulta dalla disposizione normativa in esame) l’interprete non dovrebbe essere legittimato a farlo.

Inoltre, secondo la tesi minoritaria, l’opposta interpretazione appare rivolta ad “estendere”, in mancanza di idonei strumenti di garanzia, la “stretta” portata di “norme emergenziali” introduttive di “potestà ablatorie straordinarie”.

Infine, i fautori della tesi minoritaria sostengono che, anche a condividere l’orientamento che riconosce una sorta di valore indiziante agli elementi posti a fondamento della precedente informativa interdittiva, appare necessario comprendere esattamente su chi gravi l’onere della prova in contrario. In particolare, anche laddove la Prefettura abbia del tutto persuasivamente e motivatamente adottato la prima informativa di carattere preclusivo, occorrerebbe in questo caso verificare se gravi sulla Prefettura l’onere di volta in volta di riverificare - se del caso su iniziativa della parte privata - tutti gli elementi potenzialmente idonei a giungere ad una soluzione di segno diverso, oppure se gravi sulla parte privata l’onere di provare l’esistenza di elementi nuovi e diversi che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo.

In questo quadro interpretativo è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020 che, pur non occupandosi in via diretta dell’art. 86 comma 2 del Codice antimafia (sottoposti al giudizio della Corte erano infatti gli artt. 89 bis e 92 commi 3 e 4) ha fornito una chiave ermeneutica fondamentale anche in relazione al tema della validità dell’informativa interdittiva e della sua (possibile o non possibile) ultrattività.

La sentenza della Corte Cost. n. 57/2020 salva la legittimità costituzionale del sistema proprio in ragione del limite temporale di durata delle informazioni interdittive. La Corte afferma “*…Quanto al profilo della ragionevolezza, la risposta amministrativa, non si può ritenere sproporzionata rispetto ai valori in gioco, la cui tutela impone di colpire in anticipo quel fenomeno mafioso, sulla cui gravità e persistenza - malgrado il costante e talvolta eroico impegno delle Forze dell'ordine e della magistratura penale - non è necessario soffermarsi ulteriormente. In questa valutazione complessiva dell'istituto un ruolo particolarmente rilevante assume il carattere provvisorio della misura. È questo il senso della disposizione dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 2011, secondo il quale l'informativa antimafia ha una validità limitata di dodici mesi, cosicché alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva, con l'effetto, in caso di conclusione positiva, della reiscrizione nell'albo delle imprese artigiane, nella specie, e in generale del recupero dell'impresa al mercato. E va sottolineata al riguardo la necessità di un'applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile*".

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 57/2020 è sembrato che la tesi minoritaria potesse riprendere spazio e vigore, sostenendosi che la scadenza del termine di validità determinasse *ipso iure* l’inefficacia del provvedimento interdittivo.

In realtà la tesi maggioritaria è stata subito riaffermata e rafforzata proprio alla luce della sentenza della Corte.

Non si può infatti affermare che il decorso del tempo faccia venir meno gli effetti della interdittiva.

Piuttosto, stante il necessario e presupposto accertamento di fatto che legittima l’assunzione dell’interdittiva, il decorso del tempo impone la verifica della persistenza (ovvero della persistente attualità de) il presupposto dell’accertamento di fatto.

Non può in altri termini ritenersi che alla scadenza del termine annuale (e per mero decorso del tempo) si determini una automatica e radicale caducazione del valore indiziante delle circostanze poste a base dei provvedimenti interdittivi precedentemente adottati[[8]](#footnote-8).

Il venir meno delle circostanze rilevanti per l’adozione del provvedimento interdittivo non dipende dal mero trascorrere del tempo in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica, in quanto ne controbilancino, smentiscano e superino la forza indiziante [[9]](#footnote-9).

Le esigenze di prevenzione, cui risponde l’azione amministrativa in materia, richiedono giudizi legati all’attualità dei dati rilevanti per la tutela di dette esigenze.

In altri termini il periodo di validità dell’interdittiva costituisce il dato positivo del necessario carattere dell’attualità dei presupposti di fatto.

Il carattere dell'“attualità” delle risultanze delle informative prefettizie è assicurato dal legislatore con la previsione di un termine univoco per il periodo di validità dei documenti antimafia.

Non può esserci “attualità presunta” né “attualità perpetua”.

Certamente il decorso del termine annuale *ex* art. 86, comma 2, D.lgs. n. 159/2011 non produce *ex se* la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo, il quale, una volta spirato il termine suindicato, dovrebbe considerarsi *tamquam non esset*, ma produce l’effetto (strumentale e procedimentale) di imporre all’Autorità prefettizia il riesame della vicenda complessiva, ergo dei sintomi di condizionamento dai quali era stato distillato il pericolo infiltrativo, ai fini dell’aggiornamento della originaria prognosi interdittiva [[10]](#footnote-10).

Sicchè al decorso del termine di un anno la Prefettura è tenuta a verificare la permanenza o meno dei presupposti di fatto.

Il che può anche significare ultrattività dei fatti posti a fondamento dell’interdittiva secondo, come noto, una verifica in concreto dell’attualità degli elementi considerati.

Ma lo snodo fondamentale della complessa valutazione da operare è sempre quella della attualità degli elementi considerati che fanno ritenere altrettanto attuale il rischio di penetrabilità della criminalità organizzata nella struttura e nell’attività dell’operatore economico.

La messa a tema del fattore "temporale" deve tenere conto della oggettiva necessità (posta in rilievo dalla Corte Costituzionale n. 57/2020) che, in accordo al limite di validità dell’informativa ostativa fissato dall’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 in dodici mesi, la Prefettura provveda ad una rivalutazione aggiornata del quadro istruttorio, sul presupposto che questo non può conservare piena e immutata concludenza oltre detto limite temporale [[11]](#footnote-11).

E ciò non solo nel caso in cui il soggetto interessato abbia chiesto espressamente alla competente Prefettura la revisione, ma anche a prescindere da una richiesta di riesame da parte del privato.

Il trascorrere del tempo conduce ad un procedimento volto a verificare l’esistenza di sopravvenienze, astrattamente idonee a far venire meno la situazione di permeabilità mafiosa, ovvero la permanenza di elementi sintomatici di un condizionamento attuale dell’attività d’impresa.

Merita ancora riflettere sul fatto che la durata dell’efficacia della misura interdittiva appare un tempo sufficiente a creare un pregiudizio che può essere anche definitivo per l’impresa colpita, laddove questa costituisce la fonte di sostentamento unica per il titolare della stessa, come evidenziato dal Tar Reggio Calabria nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale 11/12/2020, n.732[[12]](#footnote-12).

Va quindi ribadita la necessità di riempire di contenuto sostanziale la previsione della durata annuale dell’interdittiva, al fine di consentire all’impresa di reintrodursi nel mercato una volta accertato il venir meno dei presupposti indiziari di rischio di infiltrazione.

Diversamente la misura sarebbe snaturata del carattere preventivo che le è proprio, per trasformarsi in una fuoriuscita definitiva dal mondo produttivo, con grave danno non solo per l’impresa, ma per lo stesso mercato di riferimento.

Dunque il procedimento di riesame assume un ruolo fondamentale, nel perpetuare quel bilanciamento di interessi di rango costituzionale componibili, come dice la Corte Costituzionale, grazie alla provvisorietà della misura interdittiva.

E’ noto che esiste una disciplina positiva quanto al procedimento di riesame, rinvenibile nell’art. 91 comma 5 ultima parte del D.lgs. 159/2011[[13]](#footnote-13).

Ancor prima dell’entrata in vigore del D.L. 152/2021 (che ha riconosciuto la necessità di partecipazione del privato fin dalla fase antecedente all’adozione della primigenia informazione interdittiva) la giurisprudenza aveva valorizzato la necessità dell’applicazione degli istituti partecipativi di cui alla L. 241/1990 al procedimento successivo alla richiesta di riesame dell’informativa antimafia interdittiva.

E’ stato infatti sottolineato[[14]](#footnote-14) che se nel contestare il provvedimento interdittivo si è in presenza di un interesse legittimo oppositivo, con la richiesta di riesame del precedente provvedimento l’interesse legittimo si converte in pretensivo, e dunque, anche in tale segmento procedimentale trovano applicazione le norme della l. n. 241 del 1990 dedicate alla partecipazione del privato e all’obbligo di motivazione dei provvedimenti.

In particolare trattandosi di istanza di parte, trova applicazione l’art. 10 bis l. n. 241/1990 - nella versione introdotta dall'art. 12, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 - potendosi instaurare così un contraddittorio pieno con l’interessato, in grado di condizionare i contenuti del provvedimento finale, contraddittorio che deve essere improntato alla lealtà reciproca delle parti e al disvelamento, da parte dell’Amministrazione, di tutti gli elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riesame.

La pendenza di un’istanza di riesame comporta una pluralità di effetti, sia sul piano processuale che su quello sostanziale.

Quanto a quello processuale in caso di inerzia della Prefettura di fronte ad un’istanza di riesame l’operatore economico potrà sicuramente azionare la domanda *contra silentium*. Siamo sicuramente in presenza di un’attività doverosa da parte della Prefettura, di un obbligo di provvedere reso ancor più pregnante dall’affermazione della Corte Costituzione “*per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile*".

Il prefetto non può legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli e di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa [[15]](#footnote-15).

Sotto il profilo sostanziale bisogna chiedersi che succede in pendenza di un procedimento di riesame.

Le amministrazioni non potrebbero utilizzare gli effetti interdittivi del provvedimento oggetto di riesame non tanto perché “scaduto” quanto perché sussiste l’evidenza della probabile non attualità dei presupposti di fatto (data la documentata richiesta dell’interessato).

Si può arrivare ad affermare che le Amministrazioni siano inibite dal procedere con atti di decadenza, di risoluzione etc. dovendo invece attendere l’esito del riesame?

E’ questo a mio avviso un punto problematico della disciplina perché si rischia di paralizzare l’attività delle Amministrazioni procedenti. Né si può pensare di non considerare la pendenza del procedimento di riesame, che potrebbe condurre ad un provvedimento liberatorio.

E’ una questione aperta con pesanti ricadute sull’attività delle Amministrazioni.

Va poi ricordato che il dovere di riesame sussiste anche prima della scadenza dell’anno dall’adozione del provvedimento interdittivo.

L’eventuale sopravvenienza di fatti rilevanti e favorevoli all’operatore economico impone infatti la relativa revisione *in bonam partem* anteriormente alla scadenza del termine annuale di validità di cui all’art. 86, comma 2, del medesimo codice[[16]](#footnote-16).

Una riflessione merita poi la disposizione di cui all’art. 86 comma 5 del D.lgs. 159/2011: *I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.*

La norma sembra introdurre positivamente il tema della ultrattività della documentazione antimafia in dipendenza dall’attività dell’Amministrazione, laddove gli atti - diciamo così - applicativi appartengano alla sequenza del procedimento per cui è stata chiesta la documentazione antimafia.

Ora, per come è costruita la norma sotto un profilo letterale (facendo riferimento a atti e provvedimenti favorevoli, si veda in particolare i pagamenti), sembra riferirsi a comunicazioni e informazioni dal contenuto liberatorio in cui la ultrattività si giustificherebbe in un’ottica di semplificazione dell’attività delle Amministrazioni.

Diversamente, ovvero laddove si ritenesse applicabile anche alle informazioni interdittive ci si dovrebbe porre la domanda circa l’attualità dei presupposti fattuali a sostegno dell’informazione assunta, che non sarebbero oggetto di alcuna verifica al momento dell’adozione dell’atto applicativo.

Un altro spunto di riflessione sempre in tema di effetti nel tempo delle informazioni interdittive è dato dal rapporto tra tali misure ed il controllo giudiziale di cui all’art. 34 bis del D.lgs. 159/2011, introdotto dall'art. 11, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161, ovvero l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 del medesimo Testo Unico.

Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni.

Come noto, l’art. 34 bis, al comma 7, prevede che *Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2,* (ovvero il termine del procedimento per il rilascio delle informazioni antimafia) *nonché gli effetti di cui all'articolo 94*.

La giurisprudenza mi sembra attestata nel ritenere che la sospensione *ex lege* degli effetti dell'informazione interdittiva a seguito dell'ammissione alla misura del controllo giudiziario non ha carattere retroattivo, in assenza di un'espressa disposizione che ciò preveda. Conseguentemente alla misura dell'ammissione al controllo giudiziario non consegue l'obbligo della Amministrazione aggiudicatrice di annullare la precedente esclusione e riammettere alla gara il partecipante. La sospensione degli effetti dell'informativa antimafia a seguito dell'ammissione al controllo giudiziario costituisce, invece, un rimedio volto a consentire all'impresa che ne beneficia di partecipare alle procedure di appalto successivamente indette, ma non anche a "sanare" la partecipazione dell'operatore economico a gare precedenti[[17]](#footnote-17).

Che accade al termine della durata dell’amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziale in relazione alle informazioni interdittive sospese per effetto dell’adozione di tali istituti? Dato che la norma parla di sospensione degli effetti dovrebbe ritenersi che la misura interdittiva riprenda, *sic et simpliciter*, ad avere efficacia.

Eppure, stante il lasso di tempo trascorso (ben tre anni per il controllo giudiziario), l’attualità dei presupposti a sostegno dell’interdittiva andrebbe certamente verificata.

Non mi sembra pertanto convincente l’orientamento che qualifica come mera comunicazione l’atto con cui la Prefettura porta a conoscenza dell'impresa interessata la chiusura del controllo giudiziario, qualificandolo sostanzialmente un atto notiziatorio del venir meno della causa di sospensione dell'efficacia *ex lege* della informativa antimafia con conseguente ripresa di efficacia della stessa[[18]](#footnote-18).

A mio avviso la Prefettura ha il dovere di verificare la permanenza dei presupposti a sostegno dell’informazione interdittiva, adottando un vero e proprio provvedimento confermativo, ovvero un provvedimento liberatorio in assenza dei predetti presupposti.

Altrimenti ritengo che l’operatore sia legittimato a presentare istanza di riesame non appena ricevuta la comunicazione circa la ripresa di efficacia dell’informativa.

Anche in questo caso il tema centrale è quindi quello dell’attualità dei fatti esaminati, concetto che riempie di contenuto sostanziale il principio declinato nell’art. 86 comma 2 del D.lgs. 159/2011 della temporaneità dell’interdittiva antimafia.

**Valentina Mameli**

Consigliere Tar Milano

Pubblicata il 16 aprile 2022

1. Intervento svolto al convegno su Il nuovo volto delle interdittive antimafia alla luce del P.N.R.R., organizzato dalla Sezione staccata di Reggio Calabria del Tar Calabria e dall’Università degli studi di Reggio Calabria, l’8 aprile 2022 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sia sufficiente ricordare quanto ribadito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile 2018, n. 3, in relazione alla funzione dell'informazione interdittiva antimafia: "*è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost.; costituisce una misura volta - ad un tempo - alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione. Tale provvedimento, infatti, mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall'art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche*”. [↑](#footnote-ref-2)
3. “*In questa valutazione complessiva dell'istituto un ruolo particolarmente rilevante assume il carattere provvisorio della misura. È questo il senso della disposizione dell'art. 86, comma 2, del D.lgs. n. 159 del 2011, secondo il quale l'informativa antimafia ha una validità limitata di dodici mesi, cosicché alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva, con l'effetto, in caso di conclusione positiva, della reiscrizione nell'albo delle imprese artigiane, nella specie, e in generale del recupero dell'impresa al mercato. E va sottolineata al riguardo la necessità di un'applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile”* (Corte Cost. n. 57/2020). [↑](#footnote-ref-3)
4. Consiglio di Stato sez. III 5 ottobre 2016, n. 4121 [↑](#footnote-ref-4)
5. Art. 83 Ambito di applicazione della documentazione antimafia

*1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67. (204) (208)*

*2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale». (208)*

*3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:*

*a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;*

*b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;*

*c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;*

*d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;*

*e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (205).*

*3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Consiglio di Stato, Sez. III, 24 luglio 2015, 3653 [↑](#footnote-ref-6)
7. Consiglio di Stato Sez. III 17 novembre 2015 n. 5256 [↑](#footnote-ref-7)
8. Cons. Stato sez. III 2 novembre 2021 n. 7316. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cons. Stato Sez. III, 13/12/2021, n. 8309 [↑](#footnote-ref-9)
10. Cons. Stato n. 8309/2021 cit. [↑](#footnote-ref-10)
11. Cons. Stato sez. III 21 maggio 2021 n. 3915 [↑](#footnote-ref-11)
12. Il Tar Reggio Calabria, con il provvedimento richiamato, ha ritenuto non manifestamente infondato la questione di legittimità costituzionale dell’art. dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, con il diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione e con il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, laddove, diversamente che in caso di misure di prevenzione, in materia di interdittive antimafia è precluso al Prefetto, quale autorità che adotta l'atto, la possibilità di escludere le decadenze ed i divieti previsti, nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato ed alla sua famiglia, concretizzerebbe un'evidente ed irragionevole disparità di trattamento. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.*  [↑](#footnote-ref-13)
14. CGA 31 gennaio 2022 n. 152 [↑](#footnote-ref-14)
15. Tar Reggio Calabria 28 marzo 2022 n. 236 [↑](#footnote-ref-15)
16. Tar Reggio Calabria 2 dicembre 2021 n. 905 [↑](#footnote-ref-16)
17. T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 26/07/2021, n. 8938 [↑](#footnote-ref-17)
18. In tal senso T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 12 maggio 2020, n. 1713 [↑](#footnote-ref-18)